



Città di
Fratta Polesine

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 19/04/13

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Art.1

- 1- Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (in seguito CCR), con sede presso il Comune di Fratta Polesine (RO), è lo strumento di rappresentanza e di aggregazione giovanile nonché di partecipazione attiva alla vita sociale e comunale della comunità locale. È un mezzo per avvicinare i giovani alla struttura politica del proprio territorio, per responsabilizzarli nel proprio ruolo di cittadini e per far comprendere loro il vero significato della democrazia.
- 2- Il Consiglio ha funzioni propositive e consultive nei seguenti ambiti:
 - Storia e tradizioni del Comune;
 - Sport, tempo libero e divertimento;
 - Ecologia e qualificazione dell'ambiente;
 - Cultura e spettacolo;
 - Istruzione, educazione civica e servizi scolastici;
 - Diritti del ragazzo anche in rapporto con organizzazioni e associazioni;
 - Sviluppo della coscienza nazionale ed europea e della cultura della sicurezza e della pace;
 - Valorizzazione del rapporto giovani – anziani;
 - Pari Opportunità.
- 3- Rientra nelle sue funzioni anche la collaborazione attiva con le varie associazioni locali, previa formale richiesta.
- 4- Il CCR permane, dall'insediamento, per due anni del calendario scolastico.

Art.2

1. Il CCR sarà composto da n. 7 consiglieri compreso il Sindaco con funzioni di Presidente.

Sono eleggibili:

1. per la carica di Consigliere tutti gli alunni residenti a Fratta Polesine o frequentanti le scuole di Fratta Polesine, primarie limitatamente alle classi del secondo ciclo della primaria e tutti gli alunni delle classi secondarie di primo grado.
2. Per la carica di Sindaco gli alunni residenti a Fratta Polesine o frequentanti le scuole di Fratta Polesine limitatamente alle classi I^a e 2^a secondaria di primo grado.

Il CCR, che sarà inserito all'interno di un progetto d'Istituto, prevede anche il coinvolgimento degli insegnanti che supporteranno i ragazzi nel prendere le loro decisioni.

Art.3

Sono organi del CCR il Sindaco e l'Assemblea.

Art.4

1. Il Sindaco dei Ragazzi convoca e presiede l'Assemblea e predispone l'ordine del giorno dei lavori. In caso di assenza o impedimenti viene sostituito in queste funzioni dal Vice-Sindaco dei ragazzi.
2. All'atto di assumere le funzioni, il Sindaco del CCR presta formale promessa di fronte al Sindaco del Comune e al CCR con la seguente formula: "Io, Sindaco dei ragazzi di Fratta Polesine, prometto di adempiere fedelmente ai miei doveri nel rispetto delle regole e di rappresentare

sempre le esigenze dei ragazzi di Fratta Polesine". Nella prima seduta del CCR il Sindaco dei ragazzi presenta il suo programma di lavoro.

3. Il Sindaco dei ragazzi presiede la Giunta dei ragazzi, nomina gli Assessori (2 - due) di cui uno con funzioni di Vice Sindaco e assegna le deleghe.
4. L'ordine del giorno del CCR è fissato dal Sindaco dei Ragazzi, sentiti il Vice-Sindaco e gli Assessori.
5. Il Sindaco dei Ragazzi verifica che le deliberazioni del CCR e della Giunta del CCR vengano portate a compimento.

Art.5

1. L'Assemblea è convocata dal Sindaco dei Ragazzi. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei consiglieri. In caso contrario si ricorre ad una ulteriore convocazione, quest'ultima senza il vincolo della presenza della metà più uno dei consiglieri.
2. Nel caso di tre assenze continuative ingiustificate il Consigliere decade dalla carica e viene sostituito dal primo dei non eletti.
3. Il Sindaco dei Ragazzi rappresenta il Consiglio nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e con la Consulta Giovani.
4. Il Sindaco dei Ragazzi entra di diritto a far parte del Consiglio direttivo della Consulta Giovani.

Art.6

La votazione in Consiglio avviene in modo palese per alzata di mano.

Art.7

1. Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono pubbliche ed hanno luogo nell'Aula Consigliare del Comune. Alle sedute di tale Consiglio sono invitati il Sindaco e l'Assessore competente. L'Assemblea può concedere diritto di intervento anche a soggetti esterni per l'approfondimento degli argomenti in corso di trattazione. A tali sedute sarà presente un funzionario comunale con lo scopo di verbalizzare i punti all'ordine del giorno.
2. Le riunioni del Sindaco del CCR con i consiglieri incaricati avranno luogo presso la Sala Consigliare.

Art.8

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi per iniziativa del Sindaco dei Ragazzi.
2. Il Sindaco dei Ragazzi deve comunque procedere a convocare l'Assemblea qualora lo richieda il Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno tre membri del CCR, scrivendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

Art.9

1. Il CCR può costituire apposite commissioni di lavoro sulle materie indicate dal presente statuto, specificandone la composizione, le regole di funzionamento e le competenze, nonché la possibilità che esse siano aperte al contributo di soggetti esterni.

Art.14

1. Almeno trenta giorni prima delle elezioni, nell'Istituto si provvede ad avviare il procedimento elettorale secondo le modalità ritenute più opportune e comunque d'intesa con il corpo docente.
2. Verrà garantita la più ampia informazione circa le funzioni e le competenze del CCR e la possibilità del confronto tra i candidati.

Art.15

1. Le elezioni si svolgeranno nella giornata stabilita dalla Giunta Comunale in accordo con l'Istituto Comprensivo dalle ore 9.00 alle 10.30 e il seggio elettorale sarà allestito nei locali scolastici. Il seggio avrà un presidente e 4 scrutatori nominati dal corpo docenti. Gli elettori riceveranno una scheda sulla quale esprimeranno una preferenza. Deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto.
2. Le operazioni di scrutinio inizieranno immediatamente alla chiusura dei seggi.
3. Al termine delle operazioni il materiale sarà depositato presso la segreteria della scuola.
4. Le schede di votazione ed il verbale delle operazioni verranno forniti dal Comune.
5. Nelle schede dovrà essere indicato in modo chiaro e leggibile il nome e il cognome del candidato alla carica prescelto dall'elettore; sarà sufficiente solo il cognome quando non ci sono problemi di omonimia.
6. Le schede contenenti diciture non leggibili, indicazioni di altra natura o espressioni non pertinenti, nonché più nominativi di candidati sono considerate nulle.

Art.16

Saranno eletti membri del CCR il candidato Sindaco che ha ottenuto più voti e i primi 6 consiglieri che abbiano ricevuto il maggior numero di voti di preferenza. Nel caso di parità di voti, sono proclamati eletti i candidati più giovani per età anagrafica.

Art.17

1. La seduta di insediamento viene convocata dal Sindaco entro e non oltre i 15 giorni successivi alla proclamazione. Da quella data il CCR sarà immediatamente operativo.
2. Nel caso di decadenza o dimissioni del Sindaco o Vice-Sindaco dei Ragazzi in corso di mandato, si procederà ad una rielezione interna al Consiglio dei Ragazzi.
3. Qualora, nel corso del mandato, per dimissioni, per il venir meno delle condizioni di eleggibilità o per qualsiasi altra causa, si determini la decadenza di uno o più membri eletti, il Consiglio dei Ragazzi provvede alla surroga con il primo dei non eletti, previa verifica delle condizioni di eleggibilità in capo al subentrante che rimane in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Art.18

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si seguiranno criteri logici condivisi dal CCR.